

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA

PROVINCIA DI MESSINA

N.36 Reg. Del 09.11.1998

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

L'annò millenovecentonovantotto il giorno NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 17.00 e seguenti nella Casa Comunale e nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1° dell'art. 30 della Legge Regionale 06.03.1986 n° 9 esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R. in seduta urgente che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dello stesso ordinamento, alla trattazione dell'argomento risultano presenti (seduta di aggiornamento)

N	CONSIGLIERE	P.	A	CONSIGLIERE	P	A
01	MAUGERI SALVATORE	X		OLIVERI FRANCESCO	X	
02	ABBATE ROBERTO	X		PAFUMI ALFIO	X	
03	COSENTINO GIUSEPPE	X		BLANCATO SALVATORE	X	
04	SCARPIGNATO ANDREA		X	CURRENTI FRANCESCO	X	
05	DEL POPOLO PATRIZIA	X		MONTE GIUSEPPE S.		X
06	TATP CARMELO		X	BARTORILLA FRANCO	X	
	Assegnati n° 12			Presenti n° 9		
	In carica n° 12			Assenti n° 3		

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 n° 9, il numero degli intervenuti.

Assume la presidenza il Sig. Maugeri Salvatore nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il Segretario Dott.ssa Costa Annamaria.

Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell' O.A. E.E.L.L. vengono designati i scrutatori i consiglieri:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepita dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole.
- Il responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere favorevole.
- Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità parere favorevole.

Presenti n°9 consiglieri.

Ai lavori-consiliari presenza, ai sensi dell'art.20,co III°,della L.R. n°7/1992,come modificato dalla L.R. n° 26/93,l'assessore Grasso Micheie.

Il Presidente, constatata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

In presieguo dà lettura della proposta di deliberazione, concernente l'adozione del regolamento per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, proponendone la trasmissione, come pure per gli altri regolamenti oggetto di trattazione nella precedente e nell'odierna seduta, una volta entrati in vigore, all'ufficio tecnico, all'ufficio tributi nonché a quelli direttamente interessati.

Alle ore 17,10 entra in aula il Consigliere Tati Carmelo.

Presenti n°10 consiglieri.

Il Presidente, dopo aver dato atto della classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, invita il Consesso ad esprimersi sulla proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Adozione schema di regolamento comunale per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", proposta il cui testo si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 52 del D.L.vo 15.12.1997 n°446 che attribuisce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di tributi;

Richiamato l'art.63 del predetto D.L.vo che reca disposizioni in tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli dei responsabili del servizio tributi per quanto concerne la regolarità tecnica, del responsabile del servizio di ragioneria e del Segretario Comunale per quanto attiene, rispettivamente, alla regolarità contabile ed alla legittimità;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalla L.R. n.48/1991;


Con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, di n° 6 consiglieri su n°6 votanti (dalla votazione si astengono i consiglieri Sigg. Pafumi, Biancoato, Currenti Bartorilla)

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Adozione schema di regolamento comunale per la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

Il Consigliere Anziano

[Signature]



Il Presidente

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale
Dal 15.11.1998 al 29.11.1998 con il n° _____

pubblicato
dal 16-01-2000
AL 30-01-2000

IL RESPONSABILE

[Signature]

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA

Che la presente Deliberazione, ai sensi della L.R. n. 44/1991;

è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno festivo 15.11.1998 per rinvierci per giorni 15 consecutivi (art. 11 comma 1°) sarà

con nota n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art 15, commi 3 e 4)
 con nota n. 4969 del 20-11-1998 è stata trasmessa al CO.RE.CO Sez. Principale di Messina PALERMO

- per il controllo ex art. 15 comma 1° della L.R. 44/91
- per il controllo ex art. 15 comma 2° della L.R. 44/91 (iniziativa del collegio)
- per il controllo ex art. 15 comma 3° della L.R. 44/91 (iniziativa di un gruppo consiliare)
- per il controllo ex art. 15 comma 5° della L.R. 44/91 (iniziativa di 1/5 dei consiglieri)

Dalla residenza Municipale li 17/11/1998



Il Segretario Comunale

[Signature]

CERTIFICATO DI LEGGIMITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

28-01-1999

non essendo pervenuta comunicazione di annullamento, nei termini di cui al comma VI°-VII° dell'art. 19 L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., non essendo pervenuta comunicazione di annullamento, nei termini di cui all'art. 19 L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i chiarimenti i

n data _____
 non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta del 28/1/1999 n. 686/514

Li 31-1-2000

Il Segretario Comunale

[Signature]

DECISIONE CO.RE.CO. SEZ. CENTRALI PALERMO

De. 686/514 DEL 28/1/99

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

All'ufficio _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria

In esecuzione della presente deliberazione sono stati

adempiti i seguenti mandati:

N. _____ del _____ di L. _____
N. _____ del _____ di L. _____

Il Ragioniere _____

COMUNE DI M O T T A C A M A S T R A
(Provincia di M E S S I N A)

ATTI ISTRUTTORI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Nella seduta del 31.07.1998 ore _____

P R O P O S T A

OGGETTO:

ADOZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

FORMULAZIONE:

- VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 che attribuisce ai comuni la potestà regolamentare generale in materia di tributi comunali;
- VISTO l'art. 63 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 che detta norme particolari in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- RITENUTO dover valutare delle attribuzioni conferite al Comune in materia mediante l'istituzione del canone e l'adozione di apposito regolamento comunale;
- VISTO lo schema di regolamento predisposto dall'Ufficio Tributi avente ad oggetto la disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che, allegato alla presente proposta, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- VISTO lo statuto Comunale;
- Visto l'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

P R O P O N E

- 1) Istituire ad ogni effetto di legge il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Motta Camastra;
- 2) Esaminare ed approvare l'unito schema di Regolamento Comunale per la disciplina del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

23.10.98


IL PROPONENTE


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FAVOREVOLE

DATA, 23-10-68

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



[Handwritten signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

Per la regolarità contabile L'Ufficio di Ragioneria
Esprime parere Favorevole

DATA, 26-10-1998 Il Responsabile del Servizio

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 55 comma 5) ed il relativo impegno di spesa, per complessive L. _____ viene annotato sul Cap. _____ Cod. _____ del Bilancio _____

DATA, _____ Il Responsabile del Servizio

=====

ANNOTAZIONE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

DATA, _____ Il Responsabile del Servizio

=====

PARERE DEL SEGRETARIO

Esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità.

DATA, 26 OTT. 1998

IL Segretario



DECISIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

APPROVATA: _____

RINVIATA: _____

ASSESSORI ASSENTI : _____

Addi, _____

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA
Provincia di Messina

**SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE.**

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1

Istituzione del Canone

1. Il Comune di Motta Camastra, avvalendosi della facoltà di cui all'art.3, comma 149, lett. H), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997 assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione.

Art.2

Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Motta Camastra, ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n°446.
2. Le occupazioni sono soggette al canone quando insistono sul suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune.
3. Sono altresì soggette al canone anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Motta Camastra.
4. Il canone si applica anche agli spazi ed aree privati purché gravati da servitù di pubblico passaggio.

TITOLO II **DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE**

Capo I. Principi generali.

Art.3

Autorizzazione e concessione di occupazione.

1. E' Fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato di servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all'art.12 del presente Regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente Comando di Polizia Municipale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art.12. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art.4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro, della viabilità e della sicurezza.

Art.4

Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.28.
2. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art.5

Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda va consegnata o spedita all'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;

- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si intende occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di istruttoria con deposito di cauzione se richiesta dal Comune, nonché il versamento di canone secondo le vigenti tariffe.
3. La domanda deve essere correlata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nella fattispecie dalla Legge 241/1990 L.R. 10/91.
 4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'Ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.
 5. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio comunale competente provvede entro i termini stabiliti dal vigente regolamento sul procedimento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 11/12/1994

Art.6

Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione e l'entità del canone dovuto. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. L'atto di concessione deve essere ritirato prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro. Il mancato ritiro del predisposto atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come d'inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta l'incameramento dell'eventuale cauzione prestata. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata in sanatoria.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. II del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art.27 comma 5 del D. Lgs. 30.04.1992, n.285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente ufficio comunale;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
6. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Ufficio comunale competente.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D. Lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n.495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario.

9. In caso di diniego al rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art.7

Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art.8

Occupazioni abusive.

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto il rinnovo o la proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva il comune, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune provvede direttamente a rimuovere i materiali, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero.
4. In caso di occupazione abusiva - fatti salvi i provvedimenti sanzionatori di cui al successivo art.35 - si applica la tariffa base di occupazione suolo, soprasuolo e sottosuolo riferita alla tipologia di occupazione senza agevolazioni, sia per le occupazioni permanenti che temporanee. Per quest'ultima fattispecie l'occupazione si dà come presunta ed in atto dal 1° giorno del mese in cui è stata accertata.

Capo II. Prescrizioni tecniche.

Art.9

Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicate le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art.10

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.32 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'art.20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art.11

Autorizzazioni ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione o concessione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art.12

Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 mc., e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore e ai sensi dell'art.31, comma 1, lett.d) del presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente, come previsto dal precedente art.3.
2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengano indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art.13

Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione. E' ammessa la trasmissibilità dall'atto di concessione in caso di cessione di attività ovvero del bene principale o di riferimento dell'occupazione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'ufficio comunale competente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. E' fatto sempre obbligo al concessionario di provvedere al versamento del canone alle scadenze previste.

Art.14

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
 - f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

Art.15

Revoca della concessione o dell'autorizzazione.

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art.16

Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nei casi di cui al comma II si applica comunque per ogni proroga la tariffa iniziale dell'occupazione prescindendo dal periodo di precedente occupazione.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

Capo III. Tipologie di occupazione.

Art.17

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'atto di assenso comunale. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Sono fatte salve le prescrizioni, dettate dall'Ufficio comunale competente relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tralcio di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art.18

Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere l'autorizzazione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'ufficio comunale competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buon stato.

Art.19

Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art.20

Passi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalla vigenti disposizioni del Codice della strada (art.22 D. Lgs. 30.04.1992, n.285) e del suo regolamento di esecuzione.
2. Per passo carrabile si intende quello definito dalle predette norme legislative e regolamentari del Codice della Strada. Il canone per le occupazioni in questione, determinato dalla superficie ottenuta con la moltiplicazione della larghezza del varco per la profondità di un metro "convenzionale", va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata - in forza della concessione per uso del passo e/o accesso carrabile - al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a fronte del sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.
3. E' fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'art.3, comma 63, della L.21.12.1995 n.549.

Art.21

Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art.22

Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 giorni, sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione all'Ufficio comunale competente. Detta comunicazione va effettuata non meno di 2 giorni prima dell'occupazione, che deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposti contestualmente gli importi del canone e seguite le prescrizioni che verranno indicate dal competente ufficio comunale.
2. Le suddette disposizioni non si applicano ai banchetti per la vendita di biglietti delle lotterie che dovranno comunque essere collocati sempre nel rispetto delle prescrizioni più generali legate al nullasta sotto il profilo del decoro e/o della viabilità.

Art.23

Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione poliennale del Comune di Motta Camastra a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

Art.24

Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art.25

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.
 - a) Le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
 - b) L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è subordinata al rispetto delle vigenti normative legislative e regolamenti che disciplinano la materia.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche.

Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche la disposizioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti nella Regione Siciliana.

4. Commercio itinerante.

Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa.

Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti Comunali, che disciplinano la materia.

6. Spettacolo viaggiante - mercati coperti.

Al presente comma si applicano le disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia.

7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano, fatti salvi i regolamenti e le disposizioni normative vigenti.

8. È in facoltà dell'ufficio comunale competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei canoni, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art.26

Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissioni e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
2. Per quel che concerne le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti regolamenti di Polizia Comunale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art.27

Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art.28

Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'Ufficio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.

Art.29

Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II
DISPOSIZIONI TARIFFARIE.

Capo I. Modalità applicative.

ART.30

Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile, fatto salvo il primo anno di occupazione in cui, qualora il periodo di occupazione non corrisponda all'anno solare, può essere versato con l'applicazione delle tariffe giornaliere. Per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione ai giorni di occupazione.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, così come previsto dalla Deliberazione del C.C. n.12 del 21.03.1995, cui vanno riferite le singole strade.
4. Il canone è commisurato alla superficie espressa in metri quadri od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, il canone si determina automaticamente per ciascuna di esse.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno 5 cm dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggiore perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo, con la quale viene stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Le occupazioni eccedenti i 1000 mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
7. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.

Art.31

Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 Gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda £.1.000.000. In caso di scadenza del pagamento al sabato o in giorni festivi, la stessa è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato prima dell'inizio dell'occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di ritardo.
4. Il canone è dovuto annualmente in carenza di comunicazione modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
5. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro 5 anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
6. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

Art.32

Soggetto passivo.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione.
2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione e l'occupante di fatto è soggetto passivo del canone, secondo le modalità di cui al precedente art.8.
3. Nel caso di pluralità della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Esiste altresì solidarietà fra il titolare della concessione e l'eventuale occupante di fatto.
4. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art.33

Riduzioni.

1. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:
fino a 12 ore: 20% - oltre le 12 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

Art.34

Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a 60 minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Comunale;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali, di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, di durata non superiore a 6 ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art.10;

- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
 - i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
 - j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
 - k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
 - l) occupazioni inferiori a mezzo metro quadro o lineare;
 - m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
 - o) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda £.5.000;
 - p) occupazioni effettuate dallo stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett.c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - q) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - r) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
 - s) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - t) occupazioni di aree cimiteriali;
2. L'eventuale esenzione dal canone comporta comunque la necessità di sottostare alle procedure di cui al Titolo II del presente regolamento e l'obbligo di munirsi della concessione.

Art.35

Sanzioni e contenzioso.

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento entro i termini previsti l'ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
2. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, con l'eccezione di cui al successivo punto III, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da £.100.000 a £.1.000.000 con l'osservanza delle norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24.11.1981 n.689.
3. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria, erogata dal funzionario responsabile della gestione del canone con i criteri di cui alla Legge 689/1981, pari al doppio dell'importo del canone dovuto.
4. Sono sempre fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi del vigente Codice della Strada per violazioni sulle prescrizioni dallo stesso fissate in ordine alla realizzazione di occupazione.
5. Restano sempre impregiudicate eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamento, nonché da motivi di pubblico interesse.
6. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, si procederà al recupero di quanto dovuto secondo le procedure di cui alle vigenti leggi e regolamenti.
7. Contro gli atti emessi per la violazione del presente regolamento è ammesso ricorso presso i competenti gradi della giustizia ordinaria.

Art.36

Diritto di interpello.

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 60 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento la questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti dell'utente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Capo II. Determinazione delle tariffe del canone.

Art.37

Tariffe delle occupazioni permanenti.

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato "A" al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art.54 del D. L.vo 15.12.1997, n.446.
3. L'omesso o ritardo aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
5. Le occupazioni realizzate con condotta, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi: £.1.250 per ogni utente. La tariffa verrà erogata annualmente in rapporto all'aumento dell'indice ISTAT sul costo della vita, ragguagliato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adeguamento.

Art.38

Tariffe occupazioni temporanee.

1. Le occupazioni di cui al capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato "B" al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art.54 del D. L.vo 15.12.1997, n.446.
3. L'omesso o ritardo aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Art.39

Modalità tariffarie.

1. In caso di occupazione per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es. Parcheggi privati, mercati coperti, impianti pubblicitari, ecc.) a seguito di procedura ad evidenza pubblica, non viene applicato il canone di cui al presente regolamento.
2. Per quanto concerne specificatamente gli impianti pubblicitari si rinvia alle vigenti disposizioni normative di cui agli artt.9 comma 7 del D.Lgs. 15.11.1993 n.507 e 26 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.
3. In caso di occupazioni contestuale di soprassuolo, sottosuolo e suolo pubblico, vige il principio di assorbimento dell'occupazione sottostante o sovrastante da parte di quello del corrispondente suolo. Pertanto si assoggetterà al canone solo l'occupazione di suolo pubblico con l'applicazione della relativa tariffa.

Capo III. Prescrizioni finali.

Art.40

Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art.41

Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore conseguentemente all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato "A"

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art.	Tipo di occupazione	Tariffa
1	Occupazione del suolo: a) prima categoria b) seconda categoria ...c) terza categoria	38.000 34.000 17.000
2	Occupazioni del soprassuolo: a) prima categoria b) seconda categoria ...c) terza categoria	26.000 24.000 12.000
3	Occupazioni del sottosuolo: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	26.000 24.000 12.000
4	Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	19.000 17.000 8.500
5	Passi carrabili diversi da quelli descritti all'art.4: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	18.000 16.000 8.000
6	Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti all'art.4: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	14.000 12.000 6.000
7	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	36.000 34.000 17.000
8	Distributori di carburante: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	70.000 50.000 25.000
9	Distributori automatici di beni e servizi: a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	12.000 10.000 5.000
10	Occupazioni in aree mercatali, anche attrezzate, collocate in appositi recinti, chiusi od aperti, a ciò destinati a) prima categoria b) seconda categoria c) terza categoria	30.000 28.000 14.000

Allegato "B":

11	Occupazioni in mercati situati su strade, piazze ed altri spazi ed aree pubbliche sottratte all'uso dei pedoni o dei veicoli:	
	a) prima categoria	40.000
	b) seconda categoria	38.000
	c) terza categoria	19.000

PARTE II - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art.	Tipo di occupazione	Tariffa
12	Occupazione del suolo:	
	a) prima categoria	2.500
	b) seconda categoria	2.000
	c) terza categoria	1.000
13	Occupazioni del soprasuolo:	
	a) prima categoria	1.700
	b) seconda categoria	1.400
	c) terza categoria	700
14	Occupazioni del sottosuolo:	
	a) prima categoria	1.700
	b) seconda categoria	1.400
	c) terza categoria	700
15	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:	
	a) prima categoria	2.800
	b) seconda categoria	2.200
	c) terza categoria	1.100
16	Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti:	
	a) prima categoria	1.250
	b) seconda categoria	1.000
	c) terza categoria	500
17	Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:	
	a) prima categoria	500
	b) seconda categoria	400
	c) terza categoria	200
18	Attività edilizia Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere:	
	a) prima categoria	1.000
	b) seconda categoria	800
	c) terza categoria	400
19	Attività politiche, culturali e sportive Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive:	
	a) prima categoria	500
	b) seconda categoria	400
	c) terza categoria	200